



UNIVERSITÀ
di **VERONA**

Dipartimento
di **SCIENZE UMANE**

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN “SERVIZIO SOCIALE IN AMBITI COMPLESSI”

*Approvato con Provvedimento d'urgenza del Direttore del Dipartimento di Scienze Umane
Rep. n. 466/2017, Prot. n. 151655 del 16/06/2017*

Anno Accademico 2017/2018

Laurea magistrale	Servizio sociale in ambiti complessi Social Work and complex issues
Classe	LM-87 Servizio Sociale e Politiche Sociali
Dipartimento di riferimento	Dipartimento di Scienze Umane

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento, in conformità all'ordinamento didattico del Corso di Laurea magistrale in Servizio sociale in ambiti complessi disciplinato dal Regolamento didattico di Ateneo (RDA), nel rispetto della libertà d'insegnamento, nonché dei diritti e doveri dei docenti e degli studenti, specifica, ai sensi dell'art. 12 del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, gli obiettivi formativi, gli aspetti organizzativi e di funzionamento, nonché le attività di detto Corso di studio, afferente al Dipartimento di Scienze Umane e agli altri Dipartimenti associati, per il conseguimento della laurea magistrale in *Servizio Sociale in ambiti complessi* (Classe LM-87 delle lauree universitarie).

Art. 2 - Finalità

1. Il Corso di Laurea magistrale in Servizio sociale in ambiti complessi (d'ora in poi indicato brevemente anche come Corso di studio) è finalizzato alla formazione di una professionalità ad alta qualificazione nel campo dei servizi sociali e socio-sanitari, necessaria alla promozione di risorse individuali e collettive e alla progettazione ed attuazione di interventi di servizio sociale per problemi di grave disagio sociale all'interno di un sistema di welfare caratterizzato da molteplici livelli di governance istituzionale-territoriale (sussidiarietà verticale), da responsabilità istituzionali multilivello condivise dalla cittadinanza attiva (sussidiarietà orizzontale), per il godimento dei diritti sociali e di cittadinanza.

Art. 3 – Obiettivi formativi specifici

1. Il percorso formativo, altamente professionalizzante, è volto a far acquisire ai laureati nel Corso di laurea magistrale in Servizio Sociale in ambiti complessi:

- conoscenze approfondite circa i fenomeni di disagio sociale più grave, di marginalità, malattia ed esclusione sociale;
- un'elevata capacità di analisi, ricerca ed interpretazione di detti fenomeni, sviluppando in particolare abilità di indagine psico-sociale e di rilevamento delle connessioni tra gli aspetti individuali soggettivi e le dimensioni macro-sociali delle situazioni problematiche, in un'ottica centrata sull'evoluzione della complessiva domanda sociale di benessere;
- una competenza tecnico-metodologica avanzata, sviluppando, in particolare, le conoscenze teoriche del servizio sociale, in modo da intervenire efficacemente nella prevenzione, cura, riabilitazione di individui e gruppi colpiti o a rischio di gravi forme di disagio fisico e psichico, con specifico riferimento anche ai processi valutativi; competenze acquisibili con insegnamenti specifici che considerino particolarmente i modelli di servizio sociale nell'ambito del welfare, delle politiche sanitarie e delle politiche interculturali;
- una competenza tecnico-metodologica, acquisibile attraverso l'insegnamento di metodologie per interventi complessi e inter istituzionali, finalizzata alla promozione di risorse sociali ed istituzionali per la prevenzione e cura del disagio, nonché alla progettazione, organizzazione e valutazione di interventi nell'ambito di politiche sociali anche interculturali. Più specificamente si richiede lo sviluppo di capacità di co-progettazione e negoziazione, anche in forma innovativa e sperimentale, con diversi attori e nell'ambito del sistema degli accreditamenti di eccellenza;
- competenze in merito all'esercizio di funzioni dirigenziali, organizzative e programmatiche di specifici settori relativi alle suddette aree-problema, nonché al coordinamento ed integrazione fra interventi e fra servizi sociali e socio-sanitari, pubblici, privati e di privato sociale;
- competenze di tipo metodologico-formativo e consulenziale, con particolare riferimento alle aree di maggiore complessità e ad elevata problematicità, per interventi, anche di mediazione, negli ambiti familiari, minorili, sociali e penali.

Art. 4 – Risultati di apprendimento attesi secondo gli indicatori di Dublino

1. *Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding):*

a) conoscenza teorica e tecnico-metodologica avanzata, con particolare riguardo alle discipline necessarie all'analisi e alla comprensione delle realtà socio-assistenziali e socio-sanitarie, istituzionali e del terzo settore, nell'ambito del contesto multietnico e multiculturale in cui verrà chiamato ad intervenire.

2. Capacità di applicare conoscenza e comprensione (*applying knowledge and understanding*):

a) specifiche competenze per progettare, attuare e valutare interventi di servizio sociale e socio-sanitario ad elevata complessità;

b) competenze necessarie all'analisi e all'interpretazione delle differenti situazioni di disagio e promozione del benessere, attraverso la raccolta, l'elaborazione di dati e l'interpretazione di modelli;

3. Autonomia di giudizio (*making judgements*):

a) capacità di analisi e valutazione critica dei contesti di lavoro, al fine di operare gli interventi complessi più idonei, anche in ambito multiculturale.

4. Abilità comunicative (*communications skills*):

a) capacità di impiego di strumenti e metodologie per la comunicazione e la gestione delle informazioni in ambito lavorativo e professionale;

b) elevate competenze relazionali, dialogiche ed argomentative;

c) capacità comunicative interpersonali e di lavoro in équipe;

d) possesso, in forma scritta e orale, di almeno una lingua diversa dall'italiano, in particolare con acquisizione del lessico specialistico necessario all'attività lavorativa.

5. Capacità di apprendimento (*learning skills*):

a) capacità di assumere approcci riflessivi e critici in relazione a interventi e progetti personalizzati, nonché sulle proprie prassi operative, per sostenere processi di sviluppo professionale continui;

b) pieno possesso di metodologie di documentazione e monitoraggio degli interventi complessi di servizio sociale, che li pongano in grado di partecipare attivamente alla formulazione di "buone pratiche" e protocolli condivisi, anche innovativi, con altri assistenti sociali "specialisti" e specifici operatori di settore.

Art. 5 – Numero di studenti immatricolati al Corso di studio

1. Il Collegio didattico, per quanto di competenza, si riserva di indicare annualmente un eventuale numero massimo degli studenti da immatricolare al primo anno di corso e da iscrivere agli anni successivi, tenuto conto dei seguenti parametri:

a) posti nelle aule;

b) attrezzature e laboratori scientifici per la didattica;

c) personale docente;

d) personale tecnico;

e) servizi di assistenza e tutorato;

f) numero dei tirocini attivabili presso strutture esterne.

2. La graduatoria per l'accesso al Corso di studio viene formulata sulla base del voto di laurea e, a parità, sull'età, con preferenza per il più giovane.

Art. 6 - Requisiti di ammissione al corso

1. Possono accedere alla Laurea magistrale in Servizio Sociale in ambiti complessi laureati dei Corsi di studio appartenenti alla Classe L-39. I laureati appartenenti ad altre Classi di studio (ordinamenti precedenti e successivi al D.M. 270/2004), compresi coloro che sono in possesso di omologhi titoli di studio conseguiti all'estero riconosciuti idonei secondo la vigente normativa in materia, devono possedere requisiti curriculari per un totale di 87 CFU, come di seguito indicato:

- 27 CFU in Discipline di servizio sociale, appartenenti al settore scientifico disciplinare SPS/07 (Sociologia generale); una volta iscritti, gli studenti non in possesso della laurea L-39, concorderanno con i docenti, su approvazione del Collegio Didattico, un piano di studi individualizzato riguardante il tirocinio;

- 60 CFU conseguiti nei SSD delle seguenti aree: Area 14 – Scienze Politiche e Sociali; Area 13 – Scienze Economiche e Statistiche; Area 12 – Scienze Giuridiche; Area 11 – Scienze Storiche, Filosofiche, Pedagogiche e Psicologiche; Area 6 – Scienze Mediche (vedasi Allegato A del D.M. 4 Ottobre 2000).

2. All'atto dell'iscrizione lo studente dovrà disporre del certificato B1 valido o di un esame universitario in una delle lingue ufficiali dell'Unione Europea (francese, inglese, tedesco, spagnolo).

3. Non sono ammesse iscrizioni di laureati di primo livello in presenza di debiti formativi, sia per quanto riguarda il possesso dei requisiti curriculari, sia per quanto riguarda il possesso dell'adeguata preparazione personale.

Art. 7 - Iscrizione di studenti impegnati a tempo parziale

1. Lo studente che non abbia la piena disponibilità del proprio tempo, per giustificate ragioni di lavoro, familiari, di salute o per altri validi motivi, può concordare, all'atto dell'immatricolazione, un percorso formativo con un numero di crediti (CFU) pari a trenta per ogni anno.

2. Possono fruire del regime di studi a tempo parziale (*part-time*) tutti gli studenti che presentino domanda entro il 1° settembre di ogni anno.

3. Lo studente mantiene lo *status* di studente *part-time* sino a sua richiesta specifica di ripristino del regime di studi a tempo pieno (*full-time*), da presentarsi entro il 1° settembre di ogni anno.

4. Il regime di studi *part-time* disciplina esclusivamente la durata della carriera universitaria e i relativi oneri economici, permettendo allo studente di conseguire il titolo di studio, senza entrare nella condizione di fuori corso.

Pertanto due anni *part-time* gli verranno formalmente conteggiati come un solo anno.

5. L'opzione formulata per la scelta del regime a tempo parziale (*part-time*) non può modificare la durata normale del corso di studi, che ai fini giuridici è di tre anni.

6. A fronte di un cambiamento della condizione dello studente, è comunque consentito il passaggio dal regime di studi *part-time* al regime *full-time* e viceversa, presentando apposita richiesta entro 1° settembre di ogni anno. Non è consentito richiedere cambi di regime da *part-time* a *full-time* e viceversa durante l'anno accademico.

7. Le richieste di ripristino del regime di studi *full-time* vengono valutate dal Collegio didattico, per verificare la situazione dello studente e stabilire il passaggio immediato, ovvero il recupero nel nuovo anno accademico dei CFU non acquisiti durante l'impegno *part-time*, posticipando di conseguenza l'iscrizione al regime di studi *full-time* a partire dall'anno accademico successivo.

8. Il Collegio didattico, verificati il numero e le singole situazioni degli studenti che richiedono il passaggio al regime di studi *part-time*, valuta l'opportunità di introdurre apposite modalità organizzative delle attività formative per detti studenti.

9. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento in ordine al regime di studi *part-time*, si fa rinvio ai Regolamenti di Ateneo.

Art. 8 - Accesso a studi ulteriori

1. Il laureato potrà accedere a dottorati di ricerca e a master di II livello.

Art. 9 - Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati magistrali

1. Il Corso di studio dà accesso all'esame di Stato per "Assistente sociale magistrale" - Sezione A, che consente, tra gli altri, i seguenti sbocchi professionali, desunti dalla classificazione ISTAT:

3.4.5.1 0 Assistenti sociali;

3.4.5.2.0 Tecnici del reinserimento e dell'integrazione sociale;

2.6.2.7.2 Ricercatori e tecnici laureati nelle scienze politiche e sociali;

In definitiva il Corso di Laurea Magistrale è necessario per svolgere la professione di "Assistente sociale magistrale".

In particolare, gli assistenti sociali in possesso della specifica LM potranno trovare impiego presso:
– servizi degli enti locali o del privato sociale che si occupano di situazioni multiproblematiche;

- servizi ad “alta integrazione socio-sanitaria” (Consultori familiari, SER.D, Servizi per disabili, Servizi di salute mentale);
- Uffici di Servizio sociale per la giustizia minorile (USSM) del Ministero della Giustizia;
- Uffici di Esecuzione Penale Esterna (UEPE) del Ministero della Giustizia;
- Uffici affidi familiari (attivati da Enti Locali);
- Uffici di coordinamento e progettazione (di Comuni e di Aziende Sanitarie Locali);
- Uffici per la formazione degli operatori sociali (di Aziende USL, di Comuni maggiori e di città metropolitane, di Ministeri);

e svolgere:

- attività di supervisione di assistenti sociali;
- attività di insegnamento nei Corsi di Laurea in Servizio Sociale e nei Corsi di Laurea Magistrali della Classe LM-87 e di classi affini.

È attesa, per i laureati magistrali, la possibilità di insegnare presso i Licei socio-psico-pedagogici, i cui piani didattici già prevedono insegnamenti di Servizio sociale, previo superamento dei concorsi e delle prove previsti dalla normativa vigente.

Il corso prepara alle professioni di:

- Ricercatori, tecnici laureati ed assimilati
- Assistenti sociali ed assimilati
- Tecnici della assistenza e della previdenza sociale

Art. 10 - Modalità di svolgimento della didattica e rapporto crediti/ore

1. Nell'ambito del Corso di studio, sono stabilite quattro tipologie di attività didattica:

- a) *lezioni*, comportanti 6 ore per CFU e 19 ore di impegno personale dello studente;
- b) *esercitazioni e laboratori*, comportanti 12 ore per CFU e 13 ore di impegno personale dello studente;
- c) *formazione professionale con guida del docente per piccoli gruppi*, comportante 20 ore per CFU e 5 ore di impegno personale dello studente;
- d) *stage e tirocini professionali*, comportanti 25 ore per CFU, senza ulteriore impegno dello studente.

Art. 11 - Programmazione didattica

1. Il Collegio didattico, valutati gli esiti della programmazione didattica del precedente anno accademico, sentiti i docenti di ruolo impegnati nelle attività formative del Corso di studio, nel rispetto delle norme giuridiche che li concernono e del principio che impone il loro pieno utilizzo, considerato il rapporto tempo-docenza stabilito dalla vigente normativa, formula al Dipartimento di riferimento e ai Dipartimenti associati, entro il termine stabilito annualmente dagli organi competenti, le proposte riguardanti le attività formative da svolgersi nel Corso di studio per il successivo anno accademico.

2. Il Collegio didattico, ai sensi del RDA, considerati i compiti formativi e organizzativi affidati a tutti i docenti operanti nel corso di studio, ivi compresa l'assegnazione agli studenti degli argomenti per lo svolgimento della prova finale, determina l'equilibrata distribuzione delle attività formative.

3. I programmi e le modalità di svolgimento delle attività formative, e la loro articolazione secondo le varie forme possibili di svolgimento della didattica, saranno predisposti prima dell'inizio di ogni anno accademico e resi pubblici con le modalità previste dal RDA e dal presente Regolamento.

Art. 12 - Calendario Didattico

1. Il periodo ordinario per lo svolgimento delle attività formative inizia, di norma, per ciascun anno accademico, il 1° ottobre, nel rispetto del calendario di Ateneo stabilito annualmente dal Senato Accademico.

2. Il Collegio didattico, considerate le esigenze di funzionalità dei percorsi didattici di propria competenza, sentiti i rappresentanti degli studenti al fine di verificare un'adeguata ripartizione dei

tempi di frequenza e di studio, formula al Dipartimento di riferimento e ai Dipartimenti associati le proposte per lo svolgimento delle attività formative.

3. Il Presidente del Collegio didattico, ai sensi del RDA, sentiti i docenti interessati, tenuto conto delle esigenze di funzionalità del complessivo percorso didattico e verificata l'adeguata ripartizione dei tempi di frequenza e di studio, predispone il calendario delle lezioni e delle altre attività formative.

4. L'orario delle lezioni viene reso noto con la pubblicazione nella *Guida al piano didattico* del Corso di studio almeno 30 giorni prima dell'inizio dei singoli corsi di insegnamento e delle altre attività formative.

5. Ciascun docente è tenuto a indicare le proprie attività didattiche e formative negli appositi registri, attenendosi alle ulteriori disposizioni del RDA.

6. In caso di assenza o di temporaneo impedimento, i docenti sono tenuti ad informare tempestivamente gli studenti e il Presidente del Collegio didattico, tramite gli Uffici di segreteria della struttura didattica, e a comunicare ai medesimi, nel contempo, il giorno e l'ora nei quali la lezione sarà recuperata.

7. Previa autorizzazione del Presidente Collegio didattico, i docenti possono modificare le ore delle attività formative programmate, per recuperare lezioni non tenute, per sostituire docenti assenti o impediti, o per fare fronte ad impegni accademici sopravvenuti. Ulteriori deroghe, riferite ad interi periodi di attività didattica, possono essere autorizzate soltanto dal Collegio didattico, previa verifica delle conseguenze sulla ripartizione dei tempi di frequenza e di studio.

Art. 13 - Curricula e piani di studio degli studenti

1. Ai sensi del RDA, sono indicati nell'allegato 1, come indicato al comma 2, anche in lingua inglese, i corsi di insegnamento e le altre attività formative necessarie per il conseguimento della Laurea magistrale in Servizio Sociale in ambiti complessi, con l'indicazione:

- a) della loro ripartizione nel corso di studio;
- b) dei corrispondenti settori scientifico-disciplinari di riferimento;
- c) degli ambiti di appartenenza;
- d) delle tipologie di riferimento;
- e) della loro natura e qualificazione (come attività vincolata o a scelta dello studente);
- f) del numero di CFU rispettivamente assegnato;
- g) dell'eventuale svolgimento in unità logistiche;
- h) del numero complessivo dei CFU per ogni anno di corso;
- i) del numero complessivo dei CFU attribuito ai corsi di insegnamento a scelta dello studente.

2. I corsi d'insegnamento svolti nel biennio del Corso di laurea Magistrale (CFU 120) sono indicati nell'Allegato 1.

3. Sono attività formative a scelta dello studente tutti i corsi di insegnamento e le attività formative il cui svolgimento avvenga nei Corsi di Laurea Magistrale dell'Università degli Studi di Verona, al fine di conseguire 8 CFU complessivi che, ripartiti nel biennio secondo quanto disposto nei precedenti commi, vengono conteggiati come un solo esame di profitto.

4. Il Collegio didattico, per quanto di competenza, valuta la coerenza, ai sensi dell'art. 10, comma 5, lett. a), del D.M. n. 270 del 2004, delle attività formative autonomamente scelte dallo studente con gli obiettivi formativi del corso di studio e formula eventuali osservazioni in merito, in particolare circa l'ordine di svolgimento delle relative prove di valutazione.

5. Al termine del curriculum lo studente dovrà possedere una conoscenza di livello B2 in una lingua della comunità europea (francese, inglese, spagnolo o tedesco). La certificazione B2, a cui verranno riconosciuti 6CFU potrà essere conseguita di norma presso il CLA dell'Ateneo. Altre soluzioni verranno valutate in sede di programmazione dell'offerta formativa (ad es. istituzione di corsi specifici) o valutate caso per caso dal Collegio.

Art. 14 – Corsi integrati o articolati in più unità logistiche

1. Tutti gli insegnamenti hanno durata semestrale o annuale e possono articolarsi, previa deliberazione del Collegio didattico, in due o più unità logistiche aventi distinta denominazione.
2. Gli insegnamenti integrati o articolati in più unità logistiche, affidati a più docenti, di cui almeno uno di ruolo nelle Università, vengono coordinati dal docente più elevato in ruolo, con preferenza per il docente appartenente al Dipartimento di riferimento o ai Dipartimenti associati; a parità di ruolo e appartenenza, dal docente più anziano in ruolo;
3. Gli insegnamenti integrati o articolati in più unità logistiche affidati esclusivamente a docenti non di ruolo nelle Università vengono coordinati dal docente più anziano per età, o indicato dal Collegio didattico.

Art. 15 - Ammissione a singoli insegnamenti e ad altre attività formative del Corso di studio

1. In conformità ai Regolamenti di Ateneo, i possessori di diploma di scuola superiore e i laureati di primo e secondo livello, che non siano iscritti a nessun Corso di studio dell'Ateneo, previo parere favorevole del Collegio didattico, possono essere ammessi a seguire per un anno accademico singoli insegnamenti e altre attività formative svolti nel Corso di studio e a sostenere le relative prove di valutazione del profitto, ricevendone regolare attestazione, comprensiva dell'assolvimento agli obblighi di frequenza imposti dal presente Regolamento, nonché dell'indicazione dei CFU conseguiti.
2. È possibile iscriversi a corsi singoli per il massimo di CFU previsti dal Regolamento di Ateneo per gli Studenti.
3. L'inottemperanza agli obblighi di frequenza comporta il divieto di iscrizione alle prove di valutazione del profitto e l'annullamento degli esami effettuati o verbalizzati in violazione degli stessi.

Art. 16 - Commissione didattica

1. Il Collegio didattico, su proposta del suo Presidente, istituisce una Commissione didattica istruttoria per l'ammissione, l'accreditamento e la carriera degli studenti, formata da tre componenti, fra i quali un delegato del Presidente del Collegio didattico, che la coordina.
2. La Commissione dura in carica fino alla scadenza del mandato del Presidente del Collegio didattico. La Commissione, all'occorrenza, può avvalersi di esperti. La sostituzione di uno o più componenti avviene nel rispetto della procedura descritta nel comma precedente.
3. La Commissione esercita esclusivamente funzioni istruttorie, in conformità ai Regolamenti di Ateneo e al presente Regolamento. Si occupa, in particolare:
 - a) dell'analisi del *curriculum studiorum*, ai fini della valutazione della preparazione iniziale degli studenti che chiedono l'ammissione al Corso di studio;
 - b) del riconoscimento, agli studenti che chiedono l'ammissione al Corso di studio, di studi e di titoli di studio conseguiti all'estero;
 - c) del riconoscimento, agli studenti che chiedono il passaggio al Corso di studio da altri Corsi di studio ovvero il trasferimento da altre Università anche straniere, oppure che siano decaduti e intendano iscriversi *ex novo*, di crediti (CFU) già acquisiti;
 - d) del riconoscimento, agli studenti iscritti secondo i precedenti ordinamenti didattici, di CFU già acquisiti;
 - e) delle richieste di ammissione a singoli insegnamenti e attività formative, ai fini della formulazione, da parte del Collegio didattico, del prescritto parere vincolante;
 - f) delle richieste di ripristino del regime di studi *full-time*, per verificare la situazione dello studente e stabilire il passaggio immediato, ovvero il recupero nel nuovo anno accademico dei CFU non acquisiti durante l'impegno *part-time*;

- g) della coerenza, ai sensi dell'art. 10, comma 5, lett. a), del D.M. n. 270 del 2004, delle attività formative autonomamente scelte dallo studente con il progetto formativo risultante dal piano degli studi individuale presentato, al fine di formulare eventuali osservazioni in merito;
- h) del riconoscimento, secondo i criteri predeterminati annualmente dal Collegio didattico, come CFU, nell'ambito delle attività formative a scelta dello studente, di conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della vigente normativa in materia, nonché di altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione abbia concorso l'Università degli Studi di Verona o qualunque altra Università italiana o straniera convenzionata.

Art. 17- Gruppo Assicurazione della Qualità (già Commissione per le attività formative di orientamento e di tutorato).

1. Il Collegio didattico, su proposta del suo Presidente, sentiti i rappresentanti degli studenti, istituisce il gruppo di Assicurazione della Qualità (AQ), composto da un delegato del Presidente del Collegio didattico, che la coordina, uno o più docenti e uno o più rappresentanti e degli studenti.
2. La Commissione dura in carica fino alla scadenza del mandato del Presidente del Collegio didattico. La sostituzione di uno o più componenti avviene nel rispetto della procedura descritta nel comma precedente.
3. La Commissione contribuisce a facilitare i processi di programmazione, coordinamento e valutazione delle attività formative, di orientamento e di tutorato.
4. La Commissione si riunisce, di norma, almeno una volta all'anno, prima dell'inizio dell'anno accademico, e comunque in tempo utile per far sì che le sue eventuali proposte alle strutture didattiche competenti possano essere prese in considerazione.
5. La Commissione esercita esclusivamente funzioni istruttorie, in conformità ai Regolamenti di Ateneo.

Art. 18 - Esami di Profitto

1. Gli esami di profitto e ogni altro tipo di valutazione del profitto soggetta a registrazione previsti per il Corso di studio possono essere sostenuti solo successivamente alla conclusione dei relativi corsi di insegnamento. Lo studente in regola con l'iscrizione e i versamenti relativi può sostenere, senza alcuna limitazione numerica, tutti gli esami e le prove di valutazione, che si riferiscano comunque a corsi di insegnamento conclusi e nel rispetto delle eventuali propedeuticità. Gli esami sostenuti entro il mese di febbraio dell'anno accademico successivo, se pertinenti all'anno accademico precedente, non richiedono reinscrizione.
2. In conformità al RDA, le prove di valutazione del profitto devono accertare la maturità culturale e la preparazione del candidato e devono comunque rispettare il programma ufficiale del corso di insegnamento e delle altre attività formative.
3. Per essere ammesso a sostenere le prove di valutazione, lo studente deve ottemperare a quanto disposto in merito dai Regolamenti di Ateneo e deve altresì presentare al docente, ove richiesto, le attestazioni di frequenza ai corsi e alle altre attività formative.
4. Gli esami di profitto, e ogni altro tipo di valutazione del profitto, possono essere orali, scritti o pratici ed articolarsi in più prove.
5. Gli esami di profitto concernenti i corsi integrati e gli insegnamenti articolati in unità logistiche possono svolgersi in un'unica prova o articolarsi in più prove.
6. Della predisposizione delle prove scritte e pratiche e della relativa valutazione è responsabile l'intera commissione.
7. La valutazione della preparazione dello studente può tenere conto dei risultati conseguiti in eventuali prove intermedie, orali, scritte o pratiche, sostenute durante lo svolgimento del corso di insegnamento.

8. Lo studente che si sia ritirato dalla prova di valutazione o sia stato riprovato, può ripresentarsi a ciascuno degli appelli ufficiali successivi.

9. Non può essere ripetuta alcuna prova di valutazione del profitto già verbalizzata con esito positivo. L'eventuale verbalizzazione della prova ripetuta verrà annullata d'ufficio.

10. Le prove orali di valutazione sono pubbliche e pubblica è la comunicazione del voto.

11. La pubblicità delle prove scritte è garantita dall'accesso agli elaborati, secondo le modalità indicate dai singoli docenti e responsabili delle attività formative.

Art. 19 - Commissioni per gli esami di profitto

1. Per la valutazione del profitto degli studenti, il Presidente del Collegio didattico, su proposta dei titolari degli insegnamenti, nomina apposite commissioni, di norma all'inizio di ogni anno accademico o di ogni semestre.

2. Le commissioni di cui al precedente comma vengono costituite in conformità al RDA e dispongono di trenta punti per la valutazione del profitto per i singoli insegnamenti. Il voto minimo per il superamento delle prove è 18/30; quando il candidato abbia ottenuto il massimo dei voti, può essere concessa, all'unanimità, la lode.

3. Ai fini della verbalizzazione del voto conseguito dal candidato, che deve essere unico sia per i corsi integrati, sia per gli insegnamenti articolati in unità logistiche, viene costituita una commissione comprendente tutti i docenti degli insegnamenti facenti parte del corso integrato o delle unità logistiche in cui si articola l'insegnamento. Essa è presieduta dal docente coordinatore del corso integrato o dell'insegnamento articolato in unità logistiche, competente ad attribuire il voto finale conseguito, risultante dalla media aritmetica dei voti ottenuti dal candidato nelle prove di valutazione in cui eventualmente si articola l'esame di profitto, ponderata per il numero dei CFU delle singole attività formative, arrotondata all'intero.

Art. 20 - Iscrizione degli studenti alle prove di valutazione del profitto

1. Lo studente si iscrive alle prove di valutazione in conformità ai Regolamenti di Ateneo e secondo le disposizioni della struttura didattica competente.

2. Le iscrizioni si possono effettuare e cancellare fino a 2 giorni lavorativi prima della data di svolgimento delle rispettive prove di valutazione.

3. Lo studente, essendo di norma previste più prove di valutazione per ogni sessione, può iscriversi soltanto ad una prova di valutazione verbalizzante alla volta, relativamente a ciascun insegnamento.

4. Lo studente che, presente all'appello, non risulti regolarmente iscritto alla corrispondente prova di valutazione, dovrà esserne escluso dalla Commissione. L'eventuale verbalizzazione del voto conseguito in una prova di valutazione alla quale lo studente non risulti regolarmente iscritto verrà annullata d'ufficio.

Art. 21 - Calendario delle prove di valutazione del profitto degli studenti

1. Il calendario delle sessioni e il numero delle prove di valutazione del profitto, sentiti i rappresentanti degli studenti, vengono indicati, per quanto di competenza e nel rispetto del RDA, dal Collegio didattico al Dipartimento di riferimento, tenendo conto delle specifiche esigenze del corso di studio e delle propedeuticità, compatibilmente con il calendario di Ateneo.

2. Le prove di valutazione devono essere almeno sei, distribuite in almeno tre sessioni nel corso dell'anno accademico, rispettando il principio di non sovrapposizione delle prove di valutazione, anche se intermedie, alle lezioni e alle sessioni delle prove finali. Il numero annuale delle prove di valutazione può essere elevato dal Collegio didattico per gli studenti fuori corso.

3. I docenti, fatta eccezione per quelle intermedie, non possono effettuare né verbalizzare prove di valutazione non deliberate dal Collegio didattico.

4. Le date e l'orario delle prove di valutazione, stabiliti in conformità al calendario del corso di studio, devono essere comunicati dai singoli docenti al Presidente del Collegio didattico e, per

conoscenza, agli Uffici di segreteria della struttura didattica, almeno tre mesi prima del loro svolgimento.

5. Le date e gli orari delle prove di valutazione vengono comunicati agli studenti, di norma, almeno due mesi prima del loro svolgimento.

6. Le date e l'orario delle eventuali prove di valutazione intermedie, stabiliti nel rispetto del principio di non sovrapposizione alle lezioni, vengono comunicati agli studenti, e per conoscenza al Presidente del Collegio didattico nonché agli Uffici di segreteria della struttura didattica, dai docenti dei rispettivi corsi di insegnamento e dai responsabili delle altre attività formative.

7. Le date delle prove di valutazione del profitto possono essere cambiate dai docenti soltanto previa autorizzazione del Presidente del Collegio didattico; non possono comunque essere anticipate. Gli studenti iscritti all'appello d'esame riceveranno comunicazione del cambiamento di data all'indirizzo di posta elettronica istituzionale. Qualora non sia possibile concludere l'appello nel giorno stabilito, il docente dovrà predisporre, già all'inizio dell'appello stesso, un calendario che ne preveda il proseguimento, di norma nei giorni immediatamente successivi. Il docente è tenuto a comunicare agli studenti tale calendario.

8. L'intervallo tra due prove di valutazione successive non può essere inferiore a due settimane.

Art. 22 - Attività di tirocinio

1. Le attività di tirocinio degli studenti si svolgono presso strutture esterne, convenzionate con l'Università degli Studi di Verona ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.

2. Nelle strutture esterne gli studenti svolgono le attività di tirocinio sotto la responsabilità di un assistente sociale (*Tutor-supervisore*), appartenente a dette strutture, coordinato a sua volta dal responsabile del tirocinio presso il Corso di Studio. In assenza di un assistente sociale, operante nella struttura esterna, il Collegio didattico, per quanto di competenza, decide, su proposta dei responsabili del tirocinio, in ordine alle condizioni per l'effettuazione o la prosecuzione delle attività di tirocinio degli studenti interessati.

3. Le attività di tirocinio sono obbligatorie per almeno 250 ore. Il Collegio didattico, in deroga alle disposizioni del presente articolo, può consentire a studenti che si trovino in particolari condizioni, in specie se disabili, lavoratori o impegnati in organismi collegiali dell'Università degli Studi di Verona, di non ottemperare in parte all'obbligo di frequenza alle attività di tirocinio, predisponendo forme alternative di tirocinio, anche tramite supporti telematici e multimediali interattivi.

4. I responsabili delle attività di tirocinio presso il Corso di Studio, anche avvalendosi di appositi collaboratori o tutori esterni, accertano la presenza degli studenti presso le rispettive strutture.

5. Al termine dell'attività di tirocinio, lo studente deve presentare una relazione scritta al responsabile di tale attività presso il Corso di Studio. Lo studente elabora la relazione scritta, controfirmata dal *Tutor-supervisore*. La relazione finale viene valutata dal responsabile del tirocinio presso il Corso di Studio e deve tenere conto degli obiettivi prefissati dal Collegio didattico.

La valutazione viene attribuita al tirocinio nel seguente modo: sufficiente = 1; discreto = 2; buono = 3; eccellente = 4 e verrà aggiunta alla media dei voti del curriculum al momento della discussione della tesi.

6. Gli Uffici della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti predispongono la documentazione necessaria allo svolgimento delle attività di tirocinio, comprese attestazioni e certificazioni.

Art. 23 – Propedeuticità

1. Nell'Allegato 3 sono indicate le propedeuticità riguardanti le attività formative.

2. Il Collegio didattico, su iniziativa del docente di un'attività formativa successiva, delibera in merito all'introduzione ed eliminazione delle propedeuticità, formulando le eventuali proposte di variazione del presente Regolamento, ai sensi del RDA, entro il mese di febbraio di ogni anno.

3. Il mancato rispetto delle propedeuticità disposte dal presente Regolamento comporta l'annullamento delle prove di valutazione del profitto effettuate o verbalizzate in violazione delle stesse.

Art. 24 - Disposizioni particolari su CFU liberi e relative attività formative

1. Lo studente non può reiterare gli insegnamenti e le attività formative risultanti dal piano degli studi di cui all'Allegato 1.
2. Le competenze informatiche, acquisite attraverso corsi di insegnamento e attività formative a scelta dello studente, vengono riconosciute, per il conseguimento della Laurea magistrale in Servizio Sociale in ambiti complessi, per un massimo di 3 CFU.
3. Il tirocinio, acquisito attraverso attività formative esterne a scelta dello studente, viene riconosciuto, per il conseguimento della Laurea magistrale in Servizio Sociale in ambiti complessi, per un massimo di 6 CFU previo accordo con i docenti responsabili.
4. Le conoscenze linguistiche, acquisite attraverso corsi di insegnamento e altre attività formative a scelta dello studente, vengono riconosciute, per il conseguimento della Laurea magistrale in Servizio Sociale in ambiti complessi, per un massimo di 6 CFU.
5. Per la partecipazione a seminari, convegni e corsi vengono riconosciuti, per il conseguimento della Laurea magistrale in Servizio Sociale in ambiti complessi, un massimo di 3 CFU.
6. Per le attività formative esterne di varia natura, vengono riconosciuti, per il conseguimento della Laurea magistrale in Servizio Sociale in ambiti complessi, un massimo di 2 CFU.
7. Il Collegio didattico, ai sensi dell'art. 5, comma 7, del D.M. n. 270 del 2004, per quanto di competenza e ove possibile, può riconoscere, secondo criteri predeterminati annualmente, come CFU, nell'ambito delle attività formative a scelta dello studente, conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della vigente normativa in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario alla cui progettazione e realizzazione abbia concorso l'Università degli Studi di Verona o qualunque altra Università italiana o straniera convenzionata.
8. I CFU acquisiti a seguito di prove di valutazione del profitto sostenute con esito positivo per insegnamenti aggiuntivi rispetto a quelli conteggiabili ai fini del completamento del percorso formativo, che porta al conseguimento della Laurea Magistrale in Servizio sociale in ambiti complessi rimangono registrati nella carriera dello studente e possono dare luogo a successivi riconoscimenti ai sensi della normativa in vigore. Le valutazioni ottenute non rientrano nel computo della media dei voti degli esami di profitto.

Art. 25 - Prova finale

1. Per il conseguimento della laurea magistrale in Servizio Sociale in ambiti complessi, lo studente dovrà superare una prova finale. Ciò potrà avvenire dopo almeno 20 giorni dal superamento delle prove di valutazione relative tutti i corsi di insegnamento e a tutte le attività formative, così come previsto nel proprio piano degli studi, acquisendo 105 CFU. La prova finale, a cui sono attribuiti 15CFU, consiste in una tesi scritta, su un argomento di interesse per la professione di assistente sociale, che approfondisca, sotto il profilo teorico, metodologico e multidisciplinare, le conoscenze acquisite nell'ambito degli studi universitari.
2. Per la preparazione della tesi lo studente deve avvalersi di un docente dell'Ateneo facente parte del Collegio didattico, con il quale abbia superato una prova di valutazione in una disciplina del settore scientifico-disciplinare di afferenza del docente stesso.
3. La discussione della prova finale e la proclamazione avviene alla presenza di un'apposita commissione, costituita in conformità al RDA e al presente Regolamento, che procede al conferimento del titolo di studio.
4. Lo studente può ritirarsi dall'esame finale di laurea fino al momento di essere congedato dal presidente della commissione competente a dare corso alla decisione di voto, che avviene senza la presenza dello studente o di estranei.
5. Lo svolgimento dell'esame di laurea è pubblico e pubblico è l'atto della proclamazione del risultato finale.

Art. 26 - Commissioni per la valutazione della prova finale e criteri orientativi

1. La commissione che procede alla valutazione della prova finale, alla proclamazione del risultato e al conferimento del titolo di studio è formata da almeno 7 docenti, nominati dal Presidente del Collegio didattico.

2. La commissione competente ad assegnare il voto della prova finale, costituita in conformità al RDA, dispone di centodieci punti, qualunque sia il numero dei componenti. Il voto minimo per il superamento della prova finale è di 66/110; quando il candidato abbia ottenuto il massimo dei voti, all'unanimità, può essere concessa la lode.

3. Nell'assegnazione del voto della prova finale la commissione competente, valutato il *curriculum* del candidato, si atterrà ai seguenti criteri, attribuendo:

- a) fino a 10 punti per la dissertazione;
- b) 1 punto per la partecipazione al programma Socrates-Erasmus.
- c) da 1 a 4 punti per la valutazione del tirocinio (v. art 22 comma 5)

Art. 27 - Calendario delle prove finali per il conseguimento della laurea

1. Il calendario delle sessioni e il numero delle prove finali per il conseguimento della Laurea magistrale in Servizio Sociale in ambiti complessi vengono deliberati, per quanto di competenza e nel rispetto del RDA, dal Collegio didattico, tenendo conto delle specifiche esigenze del corso di studio, rispettando il principio di non sovrapposizione delle prove di valutazione del profitto alle sessioni, compatibilmente con il Calendario di Ateneo stabilito annualmente dal Senato Accademico.

2. Le prove finali relative a ciascun anno accademico devono svolgersi entro il 30 aprile dell'anno accademico successivo; entro tale data possono essere sostenute dagli studenti dell'anno accademico precedente senza necessità di iscrizione a un nuovo anno di corso.

3. Le prove finali si svolgono nell'arco di almeno tre sessioni, distribuite nei periodi definiti dal Calendario di Ateneo, stabilito annualmente dal Senato Accademico.

Art. 28 - Passaggi da altri Corsi di studio e trasferimenti da altre Università

1. Il Collegio didattico, ai sensi del RDA, previa verifica dei programmi degli insegnamenti e delle unità logistiche seguite dagli studenti che chiedono il passaggio al Corso di studio da altri Corsi di studio, ovvero il trasferimento da altre Università, anche straniere, delibera, per quanto di competenza, in ordine al loro accesso, tenuto conto dei limiti numerici imposti dalle disposizioni concernenti l'accesso programmato al Corso di studio.

2. Il Collegio didattico, effettuata la verifica indicata nel comma 1, provvede, per quanto di competenza, al riconoscimento dei crediti acquisiti in altro Corso di studio dell'Università degli Studi di Verona, o in altro corso di altro Ateneo, deliberando entro 45 giorni dalla trasmissione della richiesta di riconoscimento, specificando, se necessario, quali corsi di insegnamento, unità logistiche, esercitazioni pratiche, seminari, attività di laboratorio e tirocinio lo studente deve frequentare, in tutto o in parte, per integrare le proprie conoscenze.

3. Le prove di valutazione necessarie a verificare l'apprendimento delle conoscenze acquisite attraverso le attività indicate al comma precedente vengono determinate dai rispettivi docenti e responsabili, in conformità al presente Regolamento e ai Regolamenti di Ateneo. Tali prove devono essere sostenute nel rispetto delle propedeuticità previste dal presente Regolamento.

Art. 29 - Riconoscimento di studi e di titoli di studio conseguiti all'estero

1. Il Collegio didattico, ai sensi del RDA, delibera e formula proposte sul riconoscimento degli studi e dei titoli di studio conseguiti all'estero.

2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio ai Regolamenti di Ateneo.

Art. 30 - Attività di tutorato, didattiche-integrative, propedeutiche e di recupero

1. Il Collegio didattico, per quanto di competenza, sentita la Commissione docenti-studenti per le attività formative di orientamento e di tutorato istituita ai sensi del presente Regolamento, formula proposte ai competenti organi accademici e assume adeguate iniziative, in conformità ai Regolamenti di Ateneo, al fine di:

- a) orientare e assistere gli studenti nel corso degli studi (*attività di tutorato*);
- b) supportarli nello svolgimento delle attività applicative e di laboratorio (*attività didattiche-integrative*);
- c) favorire il riallineamento delle loro competenze conoscitive (*attività propedeutiche*);
- d) rimuovere gli ostacoli ad una proficua frequenza delle attività didattiche e formative programmate (*attività di recupero*).

Art. 31 - Manifesto annuale degli studi e Guida dello studente

1. Il Collegio didattico, per le parti di sua competenza, predispone annualmente il manifesto degli studi relativo al successivo anno accademico, da proporre in tempo utile al Consiglio del Dipartimento di riferimento e ai Consigli dei Dipartimenti associati; in esso vengono specificati tutti gli elementi richiesti dai Regolamenti di Ateneo.

2. Il Collegio didattico individua annualmente le informazioni da inserire nella *Guida al piano didattico* relativa al successivo anno accademico, in conformità al RDA e nel rispetto dei requisiti e degli indicatori di trasparenza richiesti. Essa contiene, in particolare:

- a) il testo aggiornato del presente Regolamento didattico;
- b) l'elenco e il calendario-orario dei corsi di insegnamento e delle altre attività formative, ripartiti per ogni anno del Corso di studio;
- c) il programma dei corsi di insegnamento e delle altre attività formative;
- d) le indicazioni bibliografiche e documentarie ritenute essenziali dai docenti, relative a ciascun corso di insegnamento e alle altre attività formative;
- e) il calendario e l'orario delle prove di valutazione del profitto e delle prove finali;
- f) i nominativi dei docenti e dei loro collaboratori, nonché i loro recapiti presso la struttura didattica di appartenenza;
- g) l'orario e le modalità di ricevimento degli studenti da parte dei docenti;
- h) i nominativi dei rappresentanti degli studenti e i loro indirizzi istituzionali;
- i) l'indicazione degli uffici, dei servizi e degli organi appartenenti alla struttura didattica, nonché la loro composizione;
- l) l'indicazione degli orari di apertura degli uffici e dei servizi della struttura didattica e i recapiti, presso la stessa, dei responsabili;
- m) la localizzazione della sede della struttura didattica, nell'ambito della città di Verona, e l'indicazione dei mezzi pubblici per raggiungerla.

Art. 32 - Docenti del corso di studio

1. Ai sensi dell'art. 1, comma, 9, del D.M. 16 marzo 2007, vengono elencati nell'Allegato 2, in ordine alfabetico, i docenti del Corso di Laurea magistrale in Servizio Sociale in ambiti complessi, con l'indicazione, accanto ai singoli nominativi, del loro inquadramento nei rispettivi settori scientifico-disciplinari, se di ruolo presso l'Ateneo. L'elenco sarà aggiornato annualmente.

Art. 33 - Ricevimento degli studenti

1. In conformità al RDA, i docenti sono tenuti ad assicurare un minimo di due ore settimanali per il ricevimento degli studenti, secondo un calendario predisposto annualmente, prima dell'inizio dell'anno accademico, dagli Uffici di segreteria della struttura didattica, approvato dal Presidente del Collegio didattico e reso noto agli studenti mediante affissione all'Albo ufficiale del corso di studio.

2. Durante i periodi che dedicano alle lezioni e agli esami, i docenti, di norma, ricevono gli studenti di persona. Qualora ciò non sia possibile e/o al di fuori di tali periodi, essi possono indicare agli

studenti modalità di ricevimento a distanza, avvalendosi di mezzi di comunicazione telefonici, telematici e multimediali.

Art. 34 - Formazione finalizzata

1. Il Collegio didattico, per quanto di competenza, nel rispetto dei Regolamenti di Ateneo, anche su iniziativa di soggetti pubblici e privati, propone al Dipartimento di riferimento e ai Dipartimenti associati iniziative formative destinate all'educazione lungo tutto l'arco della vita, in specie:

- a) corsi di perfezionamento, per l'accesso ai quali è richiesto un titolo di livello universitario;
- b) corsi di aggiornamento professionale;
- c) corsi di educazione permanente e ricorrente e attività culturali per adulti;
- d) corsi di preparazione ai concorsi pubblici e agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di assistente sociale.

2. Il Collegio didattico formula al Dipartimento di riferimento e ai Dipartimenti associati le proposte di istituzione delle suddette attività formative, individua il numero sostenibile dei partecipanti, i requisiti di ammissione e le modalità di attestazione della frequenza per ciascun corso.

Art. 35 - Avvisi generali del Corso di studio

1. Gli avvisi generali riguardanti atti ufficiali ed altri documenti relativi al Corso di Studio vengono, di norma, pubblicati sul sito web del Dipartimento di Scienze Umane (sessioni: primo piano, avvisi generali, corsi di laurea Magistrale, pagina del docente, ecc.) sotto la vigilanza del Presidente del Collegio didattico. Gli avvisi riguardano anche il calendario/orario delle lezioni e delle attività formative, come pure il calendario/orario delle prove di valutazione e l'orario di ricevimento degli studenti, nonché ogni altra notizia utile, concernente le attività didattiche del Corso di studio e le sue strutture interne.

2. Gli avvisi possono anche essere esposti in apposita bacheca collocata nei luoghi ritenuti più idonei all'interno dell'edificio destinato a sede della struttura didattica.

Art. 36 - Norme transitorie

1. Agli studenti già iscritti, alla data di entrata in vigore di nuovi ordinamenti didattici, è assicurata la conclusione dei corsi di studio e il conseguimento del relativo titolo secondo gli ordinamenti e i regolamenti vigenti in precedenza. Gli studenti hanno, comunque, la possibilità di optare per l'iscrizione ai corsi di studio disciplinati dal presente regolamento. La *Commissione didattica* valuterà di volta in volta le modalità del passaggio, proponendole all'approvazione del Collegio didattico.

2. Agli studenti iscritti ai corsi di studio già attivati all'entrata in vigore del presente Regolamento, che non optino per un corso di studio disciplinato dai nuovi ordinamenti, continuano ad applicarsi, per quanto compatibili, le norme dei previgenti regolamenti didattici d'Ateneo.

Propedeuticità

Insegnamento	Insegnamento propedeutico
Sociologia generale e servizio sociale 2	Sociologia generale e servizio sociale 1